

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo sull'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso.

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa, l'imposta grava sul consumatore finale, invece per il soggetto passivo d'imposta – (l'imprenditore o professionista) – l'IVA resta neutrale.

Il soggetto passivo d'imposta, cioè colui che cede beni o servizi, detrae l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati.

L'IVA pertanto rappresenta un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il **contribuente di fatto** (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico e il **contribuente di diritto** (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, sebbene per lui l'imposta resti neutrale.

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:

1. **presupposto oggettivo**: deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di servizi;

2. **presupposto soggettivo:** deve essere effettuata nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate tra privati;
3. **presupposto territoriale:** le operazioni devono essere effettuate all'interno dello Stato.

Le operazioni si considerano eseguite e quindi l'imposta deve essere applicata nel seguente momento (momento impositivo):

1. per le *cessioni di immobili*, quando viene stipulato l'atto o al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale;
2. per le *cessioni di beni mobili*, quando avviene la consegna o la spedizione del bene, o quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà;
3. per i servizi, all'atto del pagamento;
4. in ogni caso il *pagamento anticipato* rispetto ai momenti appena descritti comporta che l'operazione si considera già effettuata al momento del pagamento in relazione all'importo pagato;
5. si considerano effettuate, a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa fattura.

Si noti che al momento impositivo dell'operazione nasce il debito dell'imposta nei confronti dello Stato (si dice che l'imposta **diventa esigibile**) ed il soggetto passivo deve versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste; inoltre a partire dal momento impositivo delle operazioni decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o dello scontrino o della ricevuta fiscale.

EVASIONE IVA

Poiché il pagamento dell'IVA è basato su scontrini, ricevute fiscali e fatture, per l'IVA è diffuso il fenomeno dell'evasione. Vi sono due scenari. In uno il contribuente di diritto (impresa o lavoratore autonomo) incassa l'IVA dal contribuente di fatto (cliente/committente, consumatore) senza emettere né scontrino, né ricevuta fiscale, né fattura. L'imprenditore poi non dichiara e non versa l'IVA. Nel secondo scenario l'imprenditore, per es. un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto pari all'IVA in cambio di un accordo a non pretendere l'emissione di ricevuta fiscale o fattura. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell'avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito.

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IVA

- **Fuori campo IVA:** sono operazioni per le quali non ricorre il presupposto territoriale in Italia; se ricorre in un altro Stato U.E., qui sarà assoggettato ad IVA; se rileva territorialmente in un paese non U.E. sarà assoggettata all'imposta prevista dalle leggi locali. Le operazioni fuori campo IVA non sono di regola soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti:

fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.

- **Imponibili:** quando soddisfano le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
- **Non imponibili:** quando riguardano beni o servizi scambiati a livello internazionale. Costituiscono esempio di operazione non imponibile le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa;
- **Esenti:** quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.

IMPORTAZIONI

Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono assolvere l'IVA al momento dell'entrata nell'U.E.

È compito delle autorità doganali emettere un documento denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene viene assoggettato all'aliquota IVA di competenza e all'eventuale dazio: l'importo totale deve essere pagato dall'importatore.

Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana e dell'eventuale dazio il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando nella disponibilità dell'importatore.

Per gli scambi di beni tra paesi U.E. (operazioni intracomunitarie) vige una normativa speciale di carattere transitorio.

ESPORTAZIONI

Per i beni esportati il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.

Un soggetto esportatore abituale (che quindi non applica l'IVA sulle esportazioni dei beni), dopo il rilascio di una lettera d'intenti al suo fornitore o all'Ufficio doganale, può chiedere che sui suoi acquisti o importazioni di beni non sia applicata l'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione Europea, e in ambito IVA è stato introdotto il regime transitorio della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.

Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente ad un altro Stato dell'Unione Europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'IVA. Tramite il meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene, da un lato, versato allo Stato con una registrazione sul registro delle vendite; dall'altro lato, lo stesso importo può essere portato in detrazione con una registrazione sul registro degli acquisti.

Ogni scambio di beni rilevante ai fini dell'IVA intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo Intrastat degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi all'Agenzia delle Dogane. I soggetti passivi IVA di Stati membri UE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere presso l'Agenzia delle Entrate del proprio Stato l'iscrizione al V.I.E.S., il Sistema di scambio di informazioni sulle Partite IVA.